

Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2026, n. 4-2598

Legge regionale n. 1/2019, articolo 15. Indirizzi per lo sviluppo delle attività del Centro di premoltiplicazione del materiale viticolo (CE.PRE.MA.VI.), mediante accordo di collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 22 della legge regionale n. 14/2014. Spesa complessiva di euro 29.262,43, anno 2026.



Seduta N° 162

Adunanza 25 MAGGIO 2026

Il giorno 25 del mese di maggio duemilaventisei alle ore 09:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI

DGR 4-2598/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 1/2019, articolo 15. Indirizzi per lo sviluppo delle attività del Centro di premoltiplicazione del materiale viticolo (CE.PRE.MA.VI.), mediante accordo di collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 22 della legge regionale n. 14/2014. Spesa complessiva di euro 29.262,43, anno 2026.

A relazione di: (Bongioanni), Vignale

Premesso che:

- con la deliberazione n. 45/79-CA-9 del 2 maggio 1979, l'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (ESAP) istituiva il Centro di premoltiplicazione del materiale viticolo (CE.PRE.MA.VI.), presso l'Azienda agricola "Bardelli", sita nella frazione Vaccheria d'Alba, di proprietà della Provincia di Cuneo, per favorire la più vasta e pronta utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica applicata nel settore del miglioramento genetico e sanitario della vite e per produrre materiale di base, necessario ai vivaisti autorizzati per la produzione di materiale vivaistico viticolo certificato;
- contestualmente l'ESAP ha stipulato una Convenzione con il Centro di studi per il miglioramento genetico della vite (C.N.R.), per la collaborazione tecnico - scientifica presso il CE.PRE.MA.VI.;
- con la nota n. 13847 del 15 settembre 1990, l'allora Ministero dell'Agricoltura e Foreste, autorizzava l'E.S.A.P. ad avviare presso il suddetto Centro, l'attività di Nucleo di premoltiplicazione del materiale vegetativo della vite;
- la legge regionale n. 18/1995 ha disposto la soppressione dell'ESAP e ha stabilito che la titolarità del CE.PRE.MA.VI. sarebbe passata alla Regione Piemonte subentrando in ogni rapporto giuridico, sia di diritto pubblico che privato, ivi compresa la convenzione ancora vigente con il C.N.R., e sia in quanto a diritti che per le obbligazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 22-12329 del 19 aprile 2004 ha stabilito di affidare la realizzazione dell'attività svolta dal CE.PRE.MA.VI. ad un'azienda vivaistica, dotata della

necessaria esperienza e di adeguate strutture, individuata dal Settore regionale competente di comune accordo con le associazioni vivaistiche piemontesi e con il CNR, costituente dei cloni;

- la legge regionale n. 1/2019, all'articolo 15, comma 1, sancisce che, al fine di promuovere la produzione di materiale vivaistico viticolo certificato, la Regione Piemonte realizza, in quanto titolare, direttamente o affidando il servizio a soggetti qualificati, l'attività del CE.PRE.MA.VI, autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare ad esercitare la funzione di nucleo di premoltiplicazione del materiale vegetativo della vite;

- la D.G.R. n. 51-6255 del 16 dicembre 2022, a modifica della sopra citata D.G.R. n. 22-12329 del 19 aprile 2004 ed in coerenza alla legge regionale 1/2019 ed al Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, dispone che l'attività del CE.PRE.MA.VI, da realizzarsi direttamente o affidando il servizio a soggetti qualificati, si sviluppi, in accordo con l'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) del CNR (costituente dei cloni) e con le associazioni vivaistiche piemontesi, mediante idonei progetti di ricerca a regia regionale, nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. n. 27-9074 del 1° luglio 2008, come da ultimo modificata dalla DGR n. 32-3607 del 23 luglio 2021, aventi per oggetto la sperimentazione nel settore viticolo con particolare riferimento al miglioramento genetico della vite al fine di trasferire in ambito applicativo le innovazioni messe a punto attraverso l'attività di ricerca.

Dato atto della vigente convenzione, il cui schema è stato approvato con la DD 75/A1701B/2023 del 27 gennaio 2023, di durata quinquennale sottoscritta (repertorio n. 851 del 29 maggio 2023) con il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (CNR IPSP), costituente dei cloni di vite conservati e premoltiplicati dal CE.PRE.MA.VI., ai sensi della quale, in continuità agli analoghi precedenti accordi intercorsi, il C.N.R. IPSP fornisca la propria collaborazione tecnica scientifica ed il proprio materiale viticolo selezionato, gratuitamente rinunciando alla quota derivante dalla vendita delle barbatelle di base, e la Regione Piemonte provveda alla conservazione di detto materiale viticolo ed alla premoltiplicazione del materiale di base secondo la normativa vigente in materia.

Premesso, inoltre, che:

- le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'articolo 15 "accordi fra pubbliche amministrazioni" della legge n. 241/1990 e dell'articolo 22 "accordi tra amministrazioni pubbliche" della legge regionale n. 14/2014;

- l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 sancisce che un accordo concluso tra più amministrazioni pubbliche volto al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del medesimo codice degli appalti quando concorrono tutte le condizioni indicate nei punti a), b), c) e d) dello stesso articolo 7, comma 4.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, in esito alle analisi condotte sulle gestioni pregresse, ha ravvisato l'opportunità di prevedere che le attività del CE.PRE.MA.VI., consistenti nella conservazione delle fonti primarie conservate in screen house, nella gestione delle piante madri marze allevate nell'impianto a tunnel e nella premoltiplicazione di barbatelle di vite di categoria base, si sviluppino, in accordo con il CNR IPSP (costituente dei cloni) e con le associazioni vivaistiche piemontesi, mediante un accordo di collaborazione istituzionale, in quanto:

- consente di integrare le reciproche competenze e ottimizzare le risorse pubbliche, garantendo al contempo la continuità operativa e l'elevata specializzazione tecnica richiesta dalle attività del CE.PRE.MA.VI.;

- è un modello di gestione dinamico che assicura la flessibilità necessaria per rispondere con tempestività alle repentine evoluzioni tecnico-scientifiche del settore e permettere un adeguamento costante ed immediato delle attività alle concrete esigenze del comparto viticolo emerse nel corso del tempo.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della medesima Direzione:

- le attività del CE.PRE.MA.VI. consistono nella conservazione delle piante madri dalle quali viene

prelevato materiale di moltiplicazione di vite, nella produzione di barbatelle di vite di categoria base, necessarie alla filiera vivaistica viticola, che rappresenta il primo anello della filiera vitivinicola ed è sede di ricerca e sperimentazione applicata sul miglioramento genetico della vite e selezione clonale, effettuata dal CNR;

- il costo del materiale di base fissato annualmente dal coordinamento nazionale dei nuclei di premoltiplicazione, in accordo con il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, tiene conto del costo per la premoltiplicazione del materiale di base e di parte del costo per sostenere la conservazione delle piante madri da cui proviene il materiale di moltiplicazione;

- pertanto, la compartecipazione regionale annuale alle spese per la realizzazione, nell'ambito dell'accordo di collaborazione, delle attività del CE.PRE.MA.VI., stimate dalle parti complessivamente in euro 34.900,00, non deve essere superiore ad euro 29.262,43.

Viste:

- la legge regionale 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la DGR n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria".

Dato atto che il sopra citato importo, pari a massimo euro 29.262,43, trova copertura finanziaria nei limiti dello stanziamento di spesa iscritto, in termini di competenza 2026, sul capitolo 126764 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della citata Direzione regionale Agricoltura e cibo, risulta necessario integrare la DGR n. 5-2348 del 16 marzo 2026, che ha aggiornato, in sostituzione di quelli precedentemente approvati con la D.G.R. n. 2-1236 del 16 giugno 2025, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, con i seguenti procedimenti amministrativi:

Titolo del procedimento: «Approvazione del "Piano delle attività" del CE.PRE.MA.VI.»,

Responsabile del procedimento: responsabile del Settore "Produzioni agrarie e zootecniche",

Termine finale del procedimento: 30 giorni dal giorno successivo alla data di presentazione del "Piano delle attività" del CE.PRE.MA.VI.,

Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione del "Piano delle attività" del CE.PRE.MA.VI.;

Titolo del procedimento: «Approvazione del consuntivo annuale delle attività del CE.PRE.MA.VI.»,

Responsabile del procedimento: responsabile del Settore "Produzioni agrarie e zootecniche",

Termine finale del procedimento: 30 giorni dal giorno successivo alla data di presentazione della documentazione annuale a consuntivo delle attività del CE.PRE.MA.VI.,

Provvedimento finale: Verbale di approvazione della documentazione annuale a consuntivo delle attività del CE.PRE.MA.VI.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 29.262,43 sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

1. di disporre che, in attuazione all'articolo 15 della legge regionale n. 1/2009, le attività del CE.PRE.MA.VI., consistenti nella conservazione delle fonti primarie conservate in screen house, nella gestione delle piante madri marze allevate nell'impianto a tunnel e nella premoltiplicazione di barbatelle di vite di categoria base, si sviluppino, in accordo con il CNR IPSP (costitutore dei cloni) e con le associazioni vivaistiche piemontesi, mediante un accordo di collaborazione istituzionale da stipulare, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 22 della legge regionale n. 14/2014, nel rispetto degli indirizzi in premessa rappresentati e con una dotazione finanziaria di euro 29.262,43, per il 2026;
2. che il presente provvedimento, per l'importo annuale massimo di euro 29.262,43, trova copertura finanziaria nei limiti dello stanziamento di spesa iscritto, in termini di competenza 2026, sul capitolo 126764 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026;
3. di approvare i provvedimenti amministrativi in premessa riportati, ad integrazione della DGR n. 5-2348 del 16 marzo 2026, che ha aggiornato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo;
4. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione nel rispetto degli indirizzi approvati dal presente provvedimento;
5. che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".